

Istruzioni per gli adempimenti richiesti agli operatori soggetti alla Robin Hood Tax

Di seguito sono riportate le principali informazioni e le istruzioni per gli adempimenti richiesti agli operatori soggetti alla vigilanza sul divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta, c.d. Robin Hood Tax.

1. Quali operatori economici sono sottoposti a vigilanza dell'Autorità?

Sono sottoposti all'attività di vigilanza gli operatori economici tenuti all'applicazione dell'addizionale IRES prevista dall'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/2008 e s.m.i.

Successione temporale delle aliquote dell'addizionale IRES (periodi d'imposta)					
<i>D.L. n.112/2008</i>		<i>Legge n.99/2010</i>	<i>D.L. n.138/2011</i>		
2008	2009	2010	2011	2012	2013
5,5%	5,5%	6,5%	10,5%	10,5%	10,5%

2. Quali operatori economici sono soggetti alla maggiorazione IRES?

In base all'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/2008 e s.m.i, sono tenuti all'applicazione della maggiorazione d'imposta gli operatori che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro e che operano nei settori della:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, olii lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
- c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.

3. A chi deve rivolgersi l'operatore in caso di dubbi sull'assoggettamento alla maggiorazione IRES?

L'Ufficio competente è l'Agenzia delle Entrate.

4. Quando e in che modo devono essere inviati il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (se redatto) come richiesto all'art. 3, comma 1, della deliberazione 394/2012/E/RHT?

L'invio del bilancio d'esercizio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato, deve avvenire entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Per la trasmissione dei bilanci si dovrà utilizzare il Sistema Informativo.

5. E' possibile inviare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (se redatto) oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 5, lettera b) della deliberazione 394/2012/E/RHT?

Soltanto nel caso in cui il termine di approvazione sia superiore ai 120 gg l'operatore provvederà all'invio del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato (se redatto) entro 30 giorni dall'effettiva approvazione indicando le ragioni della dilazione del termine e la relativa previsione indicata sullo statuto.

6. Quando e in che modo devono essere comunicati gli importi relativi al reddito imponibile e all'addizionale IRES richiesti dall'art. 3, comma 2, della deliberazione 394/2012/E/RHT?

La comunicazione degli importi relativi al reddito imponibile e all'addizionale IRES, deve avvenire entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio; gli importi devono corrispondere a quelli riportati nella dichiarazione dei redditi per le società di capitali.

Per la comunicazione dei predetti importi si dovrà utilizzare il Sistema Informativo.

7. Come si deve comportare l'operatore nel caso in cui gli importi relativi al reddito imponibile e all'addizionale IRES dovessero subire variazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per le società di capitali?

L'operatore potrà procedere alla correzione degli importi direttamente sul Sistema Informativo inviando una preventiva richiesta via e-mail all'indirizzo info91@autorita.energia.it.

8. Come devono essere comunicati i valori e le quantità relativi ai ricavi, costi e alle rimanenze?

I valori e le quantità relativi ai ricavi, costi ed alle rimanenze devono essere comunicati attraverso la compilazione dei prospetti denominati, rispettivamente "*Ricavi e rimanenze di prodotti finiti*" e "*Costi e rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*". L'invio dei dati deve essere corredato, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della deliberazione 394/2012/E/RHT, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sul sito dell'Autorità nella sezione Operatori Robin Tax, con cui si attesta la veridicità e la conformità dei dati trasmessi a quelli ufficiali aziendali. La dichiarazione sostitutiva, predisposta in formato elettronico (ad esempio: pdf) deve essere rilasciata

dal rappresentante legale della società e trasmessa unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

9. A quali dati contabili è necessario fare riferimento per la compilazione dei prospetti “Ricavi e rimanenze di prodotti finiti” e “Costi e rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, presenti nel Sistema Informativo?

I dati di ricavo, di costo e delle rimanenze sono quelli presenti nel sistema di contabilità aziendale, confluiti nello schema di conto economico. I valori comunicati, se non coincidenti con quelli indicati nelle corrispondenti voci di conto economico devono essere riconciliati con i valori esposti nelle suddette voci, attraverso note di raccordo.

In particolare:

- il valore complessivo dei ricavi inserito nei prospetti deve corrispondere alla voce A1 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*;
- la variazione delle “Rimanenze di prodotti finiti” deve corrispondere alla voce A2 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - *Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti*;
- il valore complessivo dei costi inseriti nei prospetti deve corrispondere a quello della voce B6 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - *Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*;
- la variazione delle “Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” deve corrispondere alla voce B11 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci*.

Gli operatori che adottano schema di conto economico diverso da quello indicato fanno riferimento alle voci corrispondenti.

10. Come devono essere inseriti i valori delle rimanenze finali e iniziali nei prospetti “Ricavi e rimanenze di prodotti finiti” e “Costi e rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” presenti nel Sistema Informativo?

Gli operatori devono associare al caricamento dei ricavi di vendita e dei costi di acquisto, quello delle eventuali rimanenze finali e iniziali (ove esistenti, di prodotti finiti, di materie prime, ecc.), indicando nei prospetti i relativi valori e quantità. Non è possibile valorizzare le rimanenze indicate nei prospetti con criteri diversi da quelli adottati in sede di redazione del bilancio.

11. Se un operatore commercializza più prodotti a quali criteri deve attenersi per indicare i relativi ricavi, costi e rimanenze?

La comunicazione dei dati contabili deve mettere in evidenza, per ciascun prodotto, valori e quantità relative alle componenti economiche. Le informazioni richieste sono quelle schematicamente riportate nei prospetti Ricavi/Costi e Rimanenze presenti nel Sistema Informativo.

12. In quale caso è possibile fornire i dati contabili per “famiglie di prodotti”?

Se l'operatore commercializza più prodotti deve compilare più prospetti; nel caso l'operatore commercializzi tipologie simili di prodotto, i dati potranno essere aggregati e inviati sotto forma di “famiglie di prodotti”. L'individuazione e la composizione di ciascuna famiglia è lasciata all'operatore, che dovrà procedere secondo il criterio della massima similitudine dei prodotti (del genere merceologico, delle caratteristiche, della qualità e del processo produttivo che li ha fabbricati, etc.). Inoltre il criterio di composizione della famiglia non dovrà mutare nel tempo, salvo casi eccezionali che dovranno, comunque, essere segnalati agli Uffici dell'Autorità. All'operatore potrebbe essere richiesto l'elenco dei prodotti inclusi in ciascuna famiglia.

13. In presenza di rapporti commerciali con società del gruppo e/o con società operanti all'estero, come devono essere specificati i relativi dati di ricavo e di costo?

Tutti gli operatori, esclusi quelli con adempimenti semplificati (v. FAQ 19), devono ripartire i dati di ricavo e di costo come previsto nei prospetti di Ricavo e Costo, in relazione al tipo di controparte, per cui:

- i dati di ricavo devono essere ripartiti, distinguendo:
 - quelli conseguiti da imprese del gruppo (controllante, controllate o collegate);
 - quelli conseguiti da soggetti terzi (extra gruppo);
 - quelli conseguiti da vendite a clienti nazionali;
 - quelli conseguiti da vendite a clienti esteri.
- analogamente per i costi, distinguendo:
 - quelli provenienti da imprese del gruppo (controllante , controllate o collegate);
 - quelli provenienti da soggetti terzi (extra gruppo);
 - quelli provenienti da fornitori nazionali;
 - quelli provenienti da fornitori esteri.

Solo gli operatori con adempimenti semplificati trasmettono i dati contabili senza la ripartizione relativa alle transazioni con società infra o extra-gruppo, nazionali ed estere.

14. Quali sono le unità di misura da utilizzare per le quantità dei prodotti nei prospetti “Ricavi e rimanenze di prodotti finiti” e “Costi e rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” presenti nel Sistema Informativo?

Nei prospetti “Ricavi e rimanenze di prodotti finiti” e “Costi e rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, in corrispondenza di ciascun valore di ricavo e di costo, devono essere indicate le rispettive quantità di prodotto.

Le quantità devono essere espresse possibilmente nelle seguenti unità di misura:

- energia elettrica MWh (megawattora) o kWh (chilowattora);
- gas Smc (standard metro cubo);
- benzina kg (chilogrammo);
- gasolio kg (chilogrammo);
- GPL kg (chilogrammo);
- B.T.Z. kg (chilogrammo);

L'unità di misura utilizzata per il primo invio dei dati deve permanere per tutti gli invii successivi, a tal fine, il Sistema Informativo, per agevolare l'operatore nelle successive trasmissioni, consente la visualizzazione dei prodotti già inseriti e l'unità di misura precedentemente adottata.

15. Come devono essere comunicati i valori e le quantità relativi ai Ricavi, Costi ed alle Rimanenze dagli operatori con l'esercizio amministrativo non coincidente con l'anno solare?

Gli operatori con esercizio amministrativo non coincidente con l'anno solare dovranno comunicare tale circostanza selezionando la casella presente nell'apposita sezione del Sistema Informativo. Gli stessi potranno inserire i dati richiesti nei prospetti contabili, con riferimento ai propri semestri sebbene diversi da quelli dell'anno solare.

16. Come vanno fornite le note di raccordo nell'ipotesi di difformità tra i valori esposti nelle voci di conto economico A1, A2, B6 e B11 ed i dati contabili inseriti nei prospetti del Sistema Informativo?

Le eventuali differenze fra i valori esposti nelle voci di conto economico A1, A2, B6 e B11 (o voci corrispondenti dello schema adottato dall'operatore) e quelli “calcolati” dal Sistema Informativo (come somma

dei dati inseriti nei prospetti *“Ricavi e rimanenze di prodotti finiti”* e *“Acquisti e rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”*), devono essere riconciliate inviando uno o più note di raccordo (in formato elettronico) riferite alle singole voci che descrivano gli importi non inseriti nei prospetti e le relative causali.

17. Come deve procedere l'operatore per l'invio dell'eventuale nota di raccordo prevista dall'art. 3, comma 4, della deliberazione 394/2012/E/RHT, laddove rediga il bilancio di esercizio utilizzando schemi diversi da quelli previsti dall' art. 2425 del codice civile?

Per l'invio di eventuali note di raccordo l'operatore deve considerare in luogo delle voci di conto economico A1, A2, B6 e B11, quelle corrispondenti utilizzate nel proprio schema di conto economico.

18. E' prevista la riservatezza nel trattamento dei dati trasmessi?

Il trattamento dei dati trasmessi avverrà con la riservatezza prevista dalla normativa vigente (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

19. Quali sono gli operatori che possono beneficiare di meccanismi di semplificazione degli adempimenti ai sensi dell'articolo 27, comma 15, della legge n. 99/09?

Gli operatori che hanno conseguito nel precedente esercizio un fatturato totale inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 287/90 beneficiano dei meccanismi di adempimento semplificati (di seguito: operatori con adempimenti semplificati). Per fatturato totale s'intende la somma degli importi delle componenti di reddito classificate nelle voci A1 e A5 dello schema di conto economico previsto dal codice civile. Gli operatori che per la redazione del conto economico utilizzano una schema diverso da quelli previsto dall'art. 2425 del codice civile, devono considerare in luogo delle voci di bilancio A1 e A5 quelle utilizzate nel proprio schema di bilancio. La soglia sopra indicata per l'anno 2011 è pari e per l'anno 2012 a 474 mln di euro.

Il valore del fatturato totale sopra indicato è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo (art. 16 della legge n. 287/90).

20. Quali sono i termini d'invio dei dati per gli operatori con adempimenti semplificati?

Gli operatori che si avvalgono di adempimenti semplificati trasmettono, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio

d'esercizio con un unico invio annuale i dati contabili riferiti distintamente a ciascun semestre.

21. Come devono comunicare i valori e le quantità relativi ai ricavi, costi ed alle rimanenze, gli operatori con adempimenti semplificati?

I valori e le quantità relativi ai ricavi, costi ed alle rimanenze devono essere comunicati attraverso la compilazione dei prospetti denominati, rispettivamente *“Ricavi e rimanenze di prodotti finiti”* e *“Costi e rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”*, senza la ripartizione relativa alle transazioni con società infra o extra-gruppo, nazionali ed estere, (articolo 4, comma 1, della deliberazione 394/2012/E/RHT). Detti prospetti, presenti nel Sistema Informativo, devono essere accompagnati, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della deliberazione 394/2012/E/RHT, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sul sito dell'Autorità nella sezione Operatori Robin Tax, con cui si attesta la veridicità e la conformità dei dati inviati a quelli ufficiali aziendali. La dichiarazione, compilata in formato elettronico (ad esempio: pdf) deve essere rilasciata dal rappresentante legale della società e trasmessa unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

22. Cosa si intende per margine di contribuzione di cui all'art. 5, comma 1, della deliberazione 394/2012/E/RHT?

A fini della vigilanza, per margine di contribuzione si intende la differenza tra i ricavi dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi ed i relativi costi tenendo conto della variazione delle rimanenze; il margine è desumibile dalle componenti economiche indicate nei prospetti compilati dall'operatore.

In caso di variazione positiva del margine di contribuzione semestrale attribuibile, almeno in parte, alla dinamica dei prezzi, l'Autorità ne chiede motivazione agli operatori.

23. Come devono comunicare i valori e le quantità relativi ai ricavi, costi ed alle rimanenze, gli operatori attivi nei settori della trasmissione, dispacciamento o distribuzione dell'energia elettrica, trasporto o distribuzione del gas naturale, produzione di energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e da fonte solare-fotovoltaica o eolica?

Tali operatori dovranno compilare, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della deliberazione 394/2012/E/RHT, unicamente il prospetto

denominato *“Ricavi e rimanenze di prodotti finiti”* inserendo i dati limitatamente ai ricavi e alle relative quantità. Detto prospetto, presente nel Sistema Informativo, deve essere accompagnato, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della deliberazione 394/2012/E/RHT, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sul sito dell'Autorità nella sezione Operatori Robin Tax, con cui si attesta la veridicità e la conformità dei dati inviati a quelli ufficiali aziendali. La dichiarazione, compilata in formato elettronico (ad esempio: pdf) deve essere rilasciata dal rappresentante legale della società e trasmessa unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.